



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile

Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi                      Presidente

Dott.ssa Marzia Cruciani                      Giudice

Dott. Vittorio Carlomagno                      Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 25174 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010, ivi riunita la n. 34047 dell'anno 2011, posta in deliberazione all'udienza del 1.10.15 (con termine per il deposito di comparsa conclusionale e repliche di gg. 60 + 20)

**tra**

**GRECO Carlo**, CF GRCCRL48H02C352M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Silveti e Andrea Pietrolucci, elett. dom.to presso lo studio in Roma, viale Angelico 92,

**CARLONE Claudia**, CF CRLCLCD74A64H501O, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Carrese e Damiano Carrese, elett. dom.to presso lo studio in Roma, via Sabotino 12,

**ATTORI**

**e**

**GRUPPO PERSIANI EDITORE di Paolo Emilio Persiani**, CF PRSPML82D19A944E, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sveva Antonini e Sara Moretti, elett. dom.to presso lo studio di quest'ultima in Roma, Piazza Cavour 17

**SALA Edoardo**, res. in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Mete ed Elisabetta Mete, elett. dom.to presso lo studio in Roma, via A. Serpieri 11

**CONVENUTI**

**OGGETTO: diritto di autore**

conclusioni per l'attore Greco:

- accertare e dichiarare la natura illecita dello sfruttamento da parte dei convenuti dei diritti di artista interprete/esecutore, di cui agli artt. 80 e ss LDA, spettanti al signor Carlo Greco in

*relazione alla sua interpretazione di cui in narrativa, nonché l'illegittimità della fissazione di tale interpretazione su supporti DVD ("La Mandragola") volti alla comunicazione al pubblico, alla riproduzione in copie ed alla commercializzazione degli stessi, nonché la lesione del diritto all'immagine professionale ed alla reputazione e personalità artistica dell'attore, di cui all'art. 81 LDA e la violazione degli artt. 171 ter e quater LDA, così come esposto in narrativa e, per l'effetto:*

*- inibire ai convenuti l'ulteriore commercializzazione del DVD "La Mandragola";*  
*- condannare i convenuti, in via solidale tra loro, a risarcire al signor Carlo Greco i danni dal medesimo subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella somma che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia in causa, anche con ricorso al criterio equitativo e che, comunque, sin d'ora si indicano in una misura non inferiore ad € 20.000,00= per i danni patrimoniali ed € 20.000,00= per i danni non patrimoniali".*


conclusioni per l'attore Carlone:

*- Accertare e dichiarare la violazione da parte dei convenuti, in danno all'attrice, dei diritti di artista interprete/esecutore, di cui gli artt. 80 e ss LDA, nonché la lesione del diritto all'immagine, alla reputazione ed alla personalità artistica della sig.ra Claudia Carlone, in riferimento ai fatti di cui in premessa; - Accertare altresì la violazione, da parte dei convenuti, dei principi informatori in materia di privacy ex L. 196/2003, in danno alla sig.ra Carlone; - Per l'effetto inibire ai convenuti qualsiasi ulteriore diffusione e/o commercializzazione, di qualsiasi tipo ed a qualunque titolo, del filmato in oggetto; - Condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante, quantificati nella misura complessiva di € 10.000,00, o somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - Condannare i convenuti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari".*

conclusioni per il convenuto Persiani:

*dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Gruppo Persiani Editore ;*  
*in subordine e nella denegata ipotesi in cui il Gruppo Persiani Editore venisse condannato in solido a favore dell'attore al pagamento di una somma complessiva pari o inferiore a € 1000,00 di cui alla proposta conciliativa svolta nel presente giudizio in sede di comparso di costituzione ai sensi dell'art 91, I comma, c.p.c., condannare parte attrice alle spese del processo maturate successivamente alla formulazione della proposta;*

*in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse condannato al pagamento di somme di denaro a favore dell'attore, accertare e dichiarare che il Gruppo Persiani sia tenuto indenne e comunque garantito e manlevato da Edoardo Sala in forza dell'art 4 del contratto Sala/Persiani stipulato in data 19.7. 2008 .*



conclusioni per il convenuto Sala:

*nel merito, rigettare le domande degli attori.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si deve dare atto della cessazione della materia del contendere fra l'attrice Carlone ed il convenuto Persiani per effetto di un accordo che prevede la compensazione delle spese di lite, come riferito da entrambe le parti negli atti finali.

Le domande proposte dagli attori – con distinti atti di citazione che hanno determinato l'iscrizione di due separati procedimenti successivamente riuniti – si riferiscono alla realizzazione ed alla diffusione dell'opera audiovisiva "La Mandragola" nella quale entrambi hanno reso la propria prestazione di interpreti. Gli attori si dolgono della diffusione e commercializzazione dell'opera in DVD in assenza di un contratto regolante la loro prestazione e del loro consenso.

I convenuti eccepiscono il difetto in capo agli attori del requisito di cui all'art. 82 primo comma n. 1), l'aver sostenuto "una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario" e nel merito deducono che tutti gli interpreti hanno prestato informalmente il loro consenso rinunciando ad ogni compenso, trattandosi di un'opera diretta essenzialmente a costituire un tributo al suo interprete principale, l'attore Mario Scaccia.

Il convenuto Persiani deduce altresì di essere soltanto il distributore dell'opera realizzata dal Sala, che solo su di questo gravava la responsabilità dell'acquisto dei diritti da tutti i partecipanti e di essere quindi esente da colpa.


La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti Sala e Persiani, con l'esibizione dei registri IVA del convenuto Persiani, con l'audizione di due testimoni indicati dall'attore Greco.

---

I seguenti fatti sono pacifici.

Gli attori hanno interpretato, nelle stagioni teatrali 2004, 2005 e 2006, il signor Greco il ruolo di Messer Nicia, la signora Carlone il ruolo di Lucrezia, nella rappresentazione della commedia "La Mandragola" messa in scena dalla compagnia Molière in coproduzione con la Fondazione Teatro Politeama di Catanzaro, in numerosi teatri nazionali.

Termite le rappresentazioni, il signor Edoardo Sala, uno degli attori, ha proposto agli altri interpreti di effettuare una registrazione della rappresentazione in una location non teatrale (poi individuata nel borgo medioevale di Farfa), effettuando il doppiaggio delle voci, non registrate "in presa diretta".




L'opera così realizzata è stata presentata al pubblico e commercializzata in DVD a partire dal 2009 sulla base di un contratto di edizione concluso fra il sig. Sala, quale autore dell'opera e titolare dei diritti, e l'editore Persiani, nel quale il sig. Sala dichiara di essere titolare di tutti i diritti ceduti, del cui pacifico godimento si fa garante. Il contratto dà atto dell'avvenuta consegna dell'opera dal Sala all'editore, già completa in ogni sua parte.

Non è stato formalizzato fra il Sala e gli attori alcun contratto regolante la prestazione da loro resa, né acquisito alcun consenso scritto.

Gli attori rivendicano i diritti spettanti ex art. 80 e ss. agli artisti interpreti, assumendo di non avere mai stipulato un contratto diretto ad autorizzare la fissazione, riproduzione e diffusione della loro prestazione artistica in qualsiasi forma, comprese quindi la proiezione al pubblico e la distribuzione su supporto DVD che pacificamente sono state realizzate dai convenuti. Riportano la loro partecipazione alle riprese ad una situazione del tutto peculiare: il Greco sostiene che la richiesta del Sala alla compagnia, di effettuare una registrazione della commedia in esterno è stata fatta al solo dichiarato fine di realizzare un omaggio all'interprete principale, Mario Scaccia, uno dei "maestri" del teatro italiano, con l'intesa che, nell'ipotesi che si fossero presentate opportunità di sfruttamento economico, si sarebbe proceduto alla stipula dei contratti; la Carlone dal canto suo parla di "una registrazione informale della rappresentazione, a scopo puramente amatoriale, quale ricordo personale" (anche il Greco insiste sul carattere non professionale della registrazione).

Rileva il collegio che la c.d. "registrazione della rappresentazione" effettuata su un set esterno appositamente prescelto costituisce in realtà a tutti gli effetti un'opera cinematografica, intesa come "prodotto di spettacolo che adotta la tecnica dell'immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale" (Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 01/12/1999), per la quale vale la regola dell'attribuzione originaria dei diritti di utilizzazione economica a chi ne ha organizzato la produzione (art 45 primo comma LdA).

Non si può trarre argomento in senso contrario dalla finalità dichiarata di soddisfare un desiderio dell'attore Mario Scaccia, che è perfettamente compatibile con la qualificazione dell'opera e la sua originaria destinazione alla diffusione al pubblico. In caso contrario si dovrebbe credere che siano stati impegnati otto attori professionisti, un set come il borgo antico di Farfa, i costumi, i mezzi tecnici necessari per tutto il tempo delle riprese (una decina di giorni secondo la teste Cianca, che vi ha partecipato), solo per realizzare una sorta di "filmino ricordo". E' appena il caso di aggiungere che neanche il profano può credere che la fissazione di un'opera teatrale, tanto più in un set esterno, costituisca una mera "registrazione" e non costituisca invece, anche se svolta con mezzi limitati, il risultato di un'autonoma attività organizzativa e produttiva, che include, esemplificativamente, il reperimento del set e dei costumi, il reperimento, trasporto,



posizionamento dei mezzi tecnici, la scelta degli ambienti, la collocazione e la direzione degli attori sulla scena, il montaggio finale nonché, nel caso di specie, pacificamente, il doppiaggio.


La qualifica di produttore, come espressamente sostenuto dal convenuto Persiani sin dalla propria costituzione in giudizio (punto 2 della comparsa di costituzione), si deve riconoscere al Sala al quale gli stessi attori si riferiscono come l'ideatore dell'iniziativa, come il loro interlocutore, e come il soggetto che ha materialmente effettuato le riprese; a quest'ultimo proposito è il caso di osservare che mentre l'insistenza sul carattere meramente materiale dell'attività è coerente con la complessiva posizione degli attori, nulla vieta che un'unica persona cumuli le funzioni di produttore e quelle di regista (il Sala infatti è indicato come regista sulla copia del DVD in atti).

La originaria spettanza dei diritti di utilizzazione economica al produttore elide alla radice la pretesa degli attori di inibire la circolazione dell'opera senza il loro consenso e quella di richiedere un risarcimento in ragione di tale circolazione.

Come è noto l'opera cinematografica è il risultato di numerosi contributi, di carattere creativo e non creativo, in parte preesistenti in parte realizzati appositamente, e di molteplici prestazioni, fra cui quella degli artisti interpreti. Mentre rispetto ai contributi preesistenti, come la sceneggiatura e le musiche, è ipotizzabile una utilizzazione *sine titolo*, che preclude l'acquisto in capo al produttore del diritto di utilizzazione dell'opera cinematografica sino a quando non abbia acquistato i diritti, la prestazione dell'artista interprete viene resa nel corso del processo creativo dell'opera sotto la direzione del regista e quindi necessariamente sulla base di un consenso attuale. Una volta resa tale prestazione, opera la presunzione di cui all'art. 84 comma primo LdA secondo cui si presumono ceduti i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, diffusione via satellite, noleggio.

In senso contrario non si può invocare l'art. 110 LdA, che richiede la prova per iscritto dei contratti di trasmissione dei diritti di utilizzazione economica, per due distinte ed autonome ragioni: perché trova applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 45 primo comma LdA; perché gli artisti interpreti non sono titolari di un diritto di utilizzazione economica della fissazione della loro prestazione prima che tale fissazione sia effettuata, e partecipando all'opera cinematografica non dispongono di un diritto di utilizzazione economica ma della loro prestazione artistica.

Così una volta che la prestazione sia stata resa agli artisti interpreti spettano non diritti di utilizzazione economica ma diritti di natura contrattuale ed ulteriori diritti patrimoniali (art. 84 commi secondo e terzo LdA) che presuppongono la disponibilità dei diritti di utilizzazione economica in capo al produttore o ai suoi aventi causa.



Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che gli attori hanno prestato il loro consenso all'utilizzazione della loro interpretazione nell'opera cinematografica e che i diritti loro spettanti come artisti interpreti, nella parte in cui non rimangono assorbiti dalla prestazione di tale consenso, non sono interferenti con i diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore ed ai suoi aventi causa.

Il contrasto che permane fra le parti sull'aspetto economico della prestazione degli interpreti – secondo gli attori la negoziazione del compenso sarebbe stata rinviata al momento della commercializzazione dell'opera, secondo il Sala (v. dichiarazioni rese all'interrogatorio formale) non essendo ipotizzabile un ritorno economico dalla diffusione del DVD avrebbero rinunciato al compenso – è irrilevante rispetto a tale conclusione e rispetto alla decisione della causa, non avendo gli attori formulato alcuna domanda fondata sull'accordo concluso con il Sala.

Le domande risarcitorie fanno anche riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione artistica ex art. 81 LdA e, quella della Carlone, anche alla lesione dei generali diritti della personalità, all'immagine ed alla riservatezza.

Rileva il collegio che l'accertato consenso prestato dagli attori esclude la fondatezza di qualsivoglia domanda relativa al diritto all'immagine ed al diritto alla riservatezza. La lesione della reputazione artistica invece si riferisce alla presunta cattiva qualità dell'opera, che si assume realizzata con povertà di mezzi ed in modo non professionale. In particolare il Greco lamenta la cattiva qualità della regia, del montaggio, delle riprese, della sincronizzazione.

Nella valutazione di tali contestazioni si deve considerare che l'art. 81 LdA si riferisce alle modalità di diffusione dell'opera più che alla intrinseca qualità della stessa; è evidente poi che si parla di un'opera dal budget, e dalle prospettive di mercato, estremamente limitate (si noti che il convenuto Persiani ha documentato il saldo negativo fra spese ed introiti e nulla gli attori hanno eccepito al riguardo); la visione diretta dell'opera evidenzia sicuramente l'uso di mezzi tecnici e di risorse limitate – senza nulla togliere alle qualità tecniche e artistiche dei realizzatori – ma non carenze che possano pregiudicare la reputazione di chi vi ha preso parte; il riscontro della critica per quanto documentato in atti è stato positivo.

Per queste ragioni le domande degli attori, salva la cessazione della materia del contendere fra l'attrice Carlone ed il convenuto Persiani, devono essere integralmente rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**PQM**

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:



rigetta integralmente le domande proposte dall'attore Greco nei confronti dei convenuti Sala Edoardo e Gruppo Persiani Editore di Paolo Emilio Persiani;

rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice Carlone Claudia nei confronti del convenuto Sala Edoardo;

dichiara cessata la materia del contendere fra l'attrice Carlone Claudia e Gruppo Persiani Editore di Paolo Emilio Persiani, con compensazione delle spese;

condanna gli attori in solido a rifondere al convenuto Sala Edoardo le spese di lite, che liquida in euro 8000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;

condanna l'attore Greco Carlo rifondere al convenuto Gruppo Persiani Editore di Paolo Emilio Persiani le spese di lite, che liquida in euro 10000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

*Così deciso nella camera di consiglio del 13.07.16 in Roma.*

**IL GIUDICE RELATORE**



**IL PRESIDENTE**



Depositato in Cancelleria

Roma, li. 15.7.2016



IL CANCELLIERE CI  
Rita Ceci